

CONVENZIONE

TRA I COMUNI DI PONTEDILEGNO, TEMU', VEZZA D'OGLIO E INCUDINE PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA COMUNALE.

L'anno **duemilaventisei** il giorno _____ del mese di **agosto**,
tra

1. il Comune di Ponte di Legno c.f. 00 649 470 176, legalmente rappresentato dal Sindaco Ivan Faustinelli;
2. il Comune di Temù c.f. 00 827 800 178, legalmente rappresentato dal Sindaco Tomasi Corrado;
3. il Comune di Vezza d'Oglio c.f. 00882960172, legalmente rappresentato dal Sindaco Gregorini Paolo Guerino;
4. il Comune di Incudine c.f. 00 963 460 175, legalmente rappresentato dal Sindaco Carli Diego;

si conviene e si stipula quanto segue

PREMESSO CHE

- in data 05/08/2016 è stata sottoscritta la convenzione per l'esercizio in forma associata tra i Comuni di Ponte di Legno, Temù, Vezza d'Oglio, Incudine e Monno, avente validità di anni 5 decorrenti dalla data di presa servizio del Segretario comunale titolare;
- il Segretario titolare della predetta convenzione ha preso servizio in data 1° settembre 2016;
- la convenzione è stata successivamente rinnovata, per un ulteriore quinquennio, in data 18/08/2021;
- con effetto dal 01/10/2025 il Comune di Monno ha esercitato il recesso, pertanto dalla medesima data la convenzione è rimasta in essere tra i soli Comuni di Ponte di Legno, Temù, Vezza d'Oglio e Incudine;
- la convenzione ha scadenza in data 31 agosto 2026;
- l'Amministrazione comunale di Ponte di Legno con delibera di C.C. n. ____ del _____, esecutiva ai sensi di legge;
- l'Amministrazione comunale di Temù con delibera di C.C. n. ____ del _____, esecutiva ai sensi di legge;
- l'Amministrazione comunale di Vezza d'Oglio con delibera di C.C. n. ____ del _____, esecutiva ai sensi di legge;
- l'Amministrazione comunale di Incudine con delibera di C.C. n. ____ del _____, esecutiva ai sensi di legge;

hanno deliberato di rinnovare per ulteriori tre anni lo svolgimento delle funzioni di segreteria in forma associata ai sensi dell'art. 98 comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000 e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 del D.P.R. n. 465 del 4.12.1997;

ART. 1
OGGETTO E FINE

I Comuni di Ponte di Legno, Temù, Vezza d'Oglio e Incudine, in Provincia di Brescia, tutti appartenenti all'Unione dei Comuni dell'alta Valle Camonica, stipulano la presente convenzione allo scopo di svolgere in modo coordinato ed in forma associata le funzioni di Segreteria comunale, al fine della razionalizzazione e del contenimento della relativa spesa.

ART. 2
COMUNE CAPO CONVENZIONE

Il Comune di Ponte di Legno (di classe III) assume la veste di Comune capo convenzione.

ART. 3
NOMINA E REVOCA DEL SEGRETARIO COMUNALE

Al Sindaco del Comune capo convenzione competono la nomina e la revoca del Segretario comunale.

Salvo quanto disposto nell'atto deliberativo n. 113/2001 del C. d. A. dell'Agenzia Nazionale dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, si osserveranno, in materia, comunque le disposizioni di cui agli atti deliberativi n. 150/99 e 164/2000 dell'Agenzia Segretari Comunali.

ART. 4
MODALITA' OPERATIVE

Con la presente convenzione i quattro Comuni prevedono che un unico Segretario Comunale presti la sua opera in tutti gli Enti. Per la sostituzione in caso di impedimento o di assenza del Segretario Comunale il Sindaco Capo convenzione, sentiti i Sindaci di Temù, Vezza d'Oglio e Incudine, provvede alla designazione di altro Segretario supplente in sostituzione del titolare, salvo che sia possibile attivare la sostituzione del vicesegretario comunale, se nominato.

Il Sindaco del Comune capo convenzione, sentiti i Sindaci di Temù, Vezza d'Oglio e Incudine, provvede altresì:

- ad autorizzare al Segretario comunale permessi, congedo ordinario e straordinario, aspettative o altre assenze;
- ad autorizzare lo svolgimento di incarichi o l'esercizio di attività extra contrattuali ai sensi dell'articolo 53 del D. Lgs n. 165/2001 e s.m.i..

Il rapporto di lavoro, relativamente al trattamento giuridico ed al trattamento economico viene gestito dal Sindaco del Comune capo convenzione, con esclusione dell'eventuale attribuzione delle funzioni di responsabile di servizio che compete, eventualmente, ad ogni singolo Comune.

ART. 5

ORARIO DI LAVORO

Le prestazioni lavorative del Segretario sono articolate in modo da assicurare il corretto funzionamento presso ciascun Comune per un numero di ore lavorative proporzionale alle dimensioni degli apparati burocratici degli enti e dalla complessità delle problematiche degli enti stessi.

Il calendario dei giorni viene stabilito di comune accordo tra i Sindaci dei Comuni, sentito il Segretario comunale e può essere variato allo stesso modo per necessità di servizio senza necessità di variare la presente convenzione.

ART. 6

RAPPORTI FINANZIARI E TRATTAMENTO ECONOMICO

Il Comune capo convenzione provvede all'erogazione delle intere competenze economiche spettanti al Segretario comunale ed al recupero, con cadenza mensile, delle spese a carico degli altri Comuni in convenzione.

La spesa relativa al trattamento economico del Segretario Comunale, così come determinata dall'art. 35 e seguenti del CCNL dei Segretari comunali e provinciali approvato in data 23/02/2026, grava su ciascun Comune nella seguente proporzione:

Comune di Ponte di Legno	41,00 %.
Comune di Temù	23,00 %.
Comune di Vezza d'Oglio	23,00 %.
Comune di Incudine	13,00 %.

Sono altresì erogati dal Comune capo convenzione i diritti di segreteria spettanti per gli atti rogati o autenticati dal Segretario comunale. I Comuni di Temù, Vezza d'Oglio e Incudine comunicano trimestralmente al Comune di Ponte di Legno l'ammontare dei diritti da riconoscere al Segretario Comunale, il quale provvede al pagamento previa verifica del rispetto del limite massimo di erogazione previsto dalla legge.

ART. 7

FORME DI CONSULTAZIONE

Le forme di consultazione tra gli Enti convenzionati sono costituite da incontri periodici da tenersi almeno due volte all'anno tra i rispettivi Sindaci che operano in accordo con il Segretario Comunale, al fine di garantire il buon funzionamento del servizio di Segreteria comunale e la puntuale esecuzione della presente convenzione.

ART. 8

DURATA E CAUSE DI SCIoglimento

Quanto alla durata, la presente convenzione é da intendersi valida per un periodo di anni tre (3) a partire dal 1° settembre 2026.

Essa ha comunque carattere precario e, pertanto, può essere sciolta in qualunque momento per una delle seguenti cause:

- scioglimento consensuale mediante atti deliberativi consiliari adottati da tutte le Amministrazioni Comunali aventi medesima data di scioglimento, in caso di disparità decide la Prefettura di Milano - ex Agenzia Autonoma per la gestione dei Segretari Comunali e Provinciali sezione regionale della Lombardia con proprio provvedimento;
- recesso unilaterale del Sindaco neoeletto manifestante la volontà di esercizio del potere di nomina da parte di uno dei Comuni interessati alla convenzione in caso di elezioni amministrative in applicazione del DPR 465/97 (gli effetti del recesso decorreranno non prima del 61 esimo giorno e non oltre il 120esimo dall'insediamento del Sindaco);
- recesso unilaterale di una delle Amministrazioni comunali contraenti da adottare con atto deliberativo consiliare con un preavviso di almeno 30 giorni dalla ricezione dell'ultima notifica alle amministrazioni interessate.

La presente convenzione può essere rinnovata prima della scadenza, con la stessa procedura, per un uguale periodo e/o per un periodo da concordare.

I Sindaci delle amministrazioni comunali, in caso di recesso unilaterale di una o di due amministrazione/i comunale/i, possono stabilire di mantenere in essere la convenzione di segreteria, tra i Comuni rimanenti, previo semplice accordo tra i Sindaci, approvato dalle rispettive Giunte comunali, circa il nuovo riparto delle spese, ovvero aderendo alla possibilità di ripartire le spese del recedente in proporzione alle amministrazioni rimanenti.

In caso di recesso unilaterale del Comune capo convenzione o in caso di mancato accordo, il Segretario comunale resterà in servizio al 100% presso il Comune capo convenzione.

ART. 9

CLASSE DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione è classificata in classe 3[^], (essendo il Comune di Ponte di Legno capo convenzione di classe 3[^]) ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di classificazione dei Comuni ai fini dell'assegnazione del Segretario comunale. La popolazione residente complessiva nei quattro Comuni alla data del **31/12/2025** è pari a **5.176** abitanti e precisamente:

- Comune di Ponte di Legno **1.751** abitanti;
- Comune di Temù **1157** abitanti;
- Comune di Vezza d'Oglio **1456** abitanti;
- Comune di Incudine **345** abitanti.

ART. 10
REGISTRAZIONE

La presente convenzione è repertoriata nel registro degli atti da registrare in caso d'uso del Comune capo convenzione ai sensi data vigente legge di registro.

ART. 11
NORME FINALI

Per quanto non previsto nella presente convenzione trovano applicazione le disposizioni di legge, del CCNL, dei Regolamenti e degli Statuti dei singoli Comuni in quanto compatibili.

La presente convenzione, corredata dalle deliberazioni dei rispettivi C.C. e dall'atto di individuazione del segretario titolare, viene inviata, in copia autentica, alla Prefettura di Milano - ex Agenzia Autonoma per la gestione dei Segretari Comunali e Provinciali sezione regionale della Lombardia per i consequenziali provvedimenti.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco del Comune di **Ponte di Legno**

.....

(Ivan Faustinelli)

Il Sindaco del Comune di **Temù**

.....

(Corrado Tomasi)

Il Sindaco del Comune di **Vezza d'Oglio**

.....

(Paolo Guerino Gregorini)

Il Sindaco del Comune di **Incudine**

.....

(Diego Carli)

